



SENT. 1435/18
RG. 2470/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

in persona dell'Avv. Pier Paolo Blasi, a seguito dell'udienza del 29 maggio 2018 nella causa iscritta al n. 2470/2017 R.G.A.C.,

promossa da:

██████████ nata a ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Tranchina, nel cui studio in Firenze, Via della Cernaia, n. 43/A, è elettivamente domiciliata per delega in calce al ricorso;

- opponente -

contro:

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato per delega in atti dal Dott. ██████████ nonché domiciliato presso la propria sede in Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria;

- opposto -

sulle conclusioni delle parti:

per l'opponente "*come in atti*";

definitivamente decidendo, ha pronunciato

S E N T E N Z A

dando lettura del seguente


Dispositivo

"Accoglie parzialmente il ricorso proposto da ██████████ e, per l'effetto, annulla le sanzioni di cui ai verbali della Polizia municipale di Firenze n. 4661007 del 30.12.2016, n. 4661665, n. 4661694 e n. 4661725 del 2.1.2017, n. 4664198, n. 4664245 e n. 4663831 del 3.1.2017, n. 4665394 del 4.1.2017, n. 4666296 del 5.1.2017, n. 466676 del 7.1.2017 e n. 4667684 del 9.1.2017, e conferma la sanzione di cui al verbale n. 4660933 del 30.12.2016. Condanna la ricorrente al pagamento della sanzione di €. 81,00, oltre a spese di procedimento e notifica dei verbali, pari a €. 160,80. Compensa le spese di lite."

Svolgimento e motivazione

L'opponente, come sopra rappresentata e domiciliata, proponeva ricorso avverso i verbali in oggetto, con i quali le era stata contestata la violazione dell'art. 7, comma 9 e 14, in relazione all'art. 146 del C.d.S., per avere circolato in Z.T.L. senza autorizzazione. Gli accertamenti delle violazioni erano avvenuti sulla base della documentazione fotografica prodotta dal sistema installato sulle postazioni fisse. Sosteneva, in concreto, che le violazioni di cui al ricorso erano state commesse involontariamente, in quanto, essendo residente all'interno della Z.T.L., era in possesso di regolare autorizzazione. Il telepass collegato all'autorizzazione era però scaduto, circostanza della quale non aveva avuto alcuna comunicazione, come accaduto negli anni precedenti, per cui non si era resa conto di circolare con un permesso valido, ma collegato ad un telepass non attivo. Non appena le erano stati notificati i primi verbali di violazione, aveva provveduto a pagare il canone, riattivando la funzionalità del telepass. Fissata l'udienza di comparizione, l'amministrazione opposta depositava in Cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di costituzione, nella quale evidenziava che alla data dei rilevamenti l'abilitazione alla Ztl del telepass autostradale risultava scaduto, e successivamente veniva rinnovato in data 17.12.2016. Dopo alcune udienza interlocutorie, nel corso delle quali venivano depositate copie di sentenze emesse da altri Giudici di questo Ufficio in fattispecie analoghe, all'odierna sessione, presente solo il procuratore della ricorrente, la causa viene decisa come da dispositivo, del quale viene data lettura in aula, con motivazione contestuale.

A parere del giudicante la fattispecie evidenzia talune peculiarità che rendono opportuna una decisione rispondente ad esigenze di giustizia sostanziale. Nel merito, può affermarsi che, se da un lato non vi sono dubbi sull'effettiva commissione delle violazioni, dall'altro è altamente probabile che non vi sia stata la consapevolezza di violare la specifica norma. Per altro verso, in punto di diritto, non può farsi a meno di rilevare come, nonostante l'art. 8, comma 2, L. 689/81 stabilisca un'espressa riserva del c.d. concorso formale alla materia della previdenza ed assistenza obbligatorie, una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo in menzione e del comma 4 di cui al successivo art. 8 bis, alla luce di quanto sollecitato



dalla Corte Costituzionale (con l'Ordinanza n. 14 del 10-26.1.2007), possa consentire di configurare la condotta dell'opponente non in termini di reiterazione della stessa, bensì come unitaria condotta di durata, in tal modo fornendo una c.d. interpretazione adeguatrice della norma rispetto al dettato costituzionale, come suggerito dal Giudice delle leggi.


In tale ottica, è possibile ritenere sanzionabile solo la prima violazione, commessa alle ore 8.09 del 24.11.2016 e sanzionata con il verbale n. 4660933 del 30.12.2016, pertanto, a parziale accoglimento dell'opposizione, devono essere annullate le altre, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento della sanzione di cui al suddetto verbale, pari ad €. 81,00, nonché delle spese di procedimento e notifica, pari a complessivi €. 160,80 (€. 13,40 x 12), tenuto conto del fatto che i verbali sono stati legittimamente emessi e che il Comune di Firenze ha affrontato i relativi costi di procedimento e notifica.

La sostanziale reciproca soccombenza è motivo di compensazione delle spese di lite.

P . Q . M .

“Accoglie parzialmente il ricorso proposto da [redacted] e, per l'effetto, annulla le sanzioni di cui ai verbali della Polizia municipale di Firenze n. 4661007 del 30.12.2016, n. 4661665, n. 4661694 e n. 4661725 del 2.1.2017, n. 4664198, n. 4664245 e n. 4663831 del 3.1.2017, n. 4665394 del 4.1.2017, n. 4666296 del 5.1.2017, n. 466676 del 7.1.2017 e n. 4667684 del 9.1.2017, e conferma la sanzione di cui al verbale n. 4660933 del 30.12.2016. Condanna la ricorrente al pagamento della sanzione di €. 81,00, oltre a spese di procedimento e notifica dei verbali, pari a €. 160,80. Compensa le spese di lite.”

Così deciso in Firenze, il 29 maggio 2018



IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. P. PAOLO BLASI

